



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

75/2016

Maggio/16/2016 (*)

Napoli 31 Maggio 2016

Il Decreto del Ministero Economia e Finanze del 29 aprile u.s., pubblicato sulla G.U. n° 111 del 13 Maggio 2016, individua le ulteriori categorie di contribuenti ammessi al rimborso IVA in via prioritaria.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il decreto datato 29 aprile 2016, dal titolo "***Individuazione di un'ulteriore categoria di contribuenti ammessi al rimborso dell'IVA in via prioritaria***" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 2016, ha inteso ampliare le categorie di contribuenti ammessi al rimborso dell'IVA in maniera ***prioritaria*** rispetto ad altri.

Ambito soggettivo esteso

Dopo i contribuenti che operano nel settore del sub-appalto e quelli che applicano il regime dello *split payment*, sono ammessi ad accedere in via prioritaria ai rimborsi IVA ulteriori altre categorie.

Infatti, il Decreto Ministeriale *de quo* ammette ai rimborsi prioritari anche i soggetti che effettuano, in maniera prevalente nel periodo di riferimento della richiesta, le prestazioni di servizi indicate alla lettera a-ter) dell'art. 17, c. 6, dpr 633/72, nello specifico le prestazioni di pulizia, di

demolizione, di installazione impianti e di completamento relative ad edifici, che la legge n. 190/2014 ha assoggettato al meccanismo dell'inversione contabile (id: *reverse charge*) a far data dal 1° gennaio 2015.

Le nuove disposizioni del D.M. 29 aprile 2016 si applicano, però, a partire dalle richieste di rimborso relative al secondo trimestre dell'anno d'imposta in corso.

<i>Requisiti richiesti</i>

Come per le categorie precedenti, **anche per i nuovi soggetti ammessi alla disciplina dei rimborsi IVA prioritari, la *condicio sine qua non* per avere il diritto di precedenza nel rimborso IVA, è il possesso delle seguenti condizioni al momento della richiesta:**

- Contribuenti esercitano l'attività da almeno tre anni alla data della richiesta;
- L'aliquota media sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite;
- L'eccedenza detraibile richiesta a rimborso è almeno di 10.000,00 euro in caso di rimborso annuale e di 3.000,00 euro per quello trimestrale;
- L'eccedenza detraibile richiesta a rimborso è almeno pari al 10% dell'importo complessivo dell'IVA sugli acquisti e sulle importazioni del periodo di riferimento.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT